

Oggetto: Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dell'eccezionale evento meteorologico verificatosi il giorno 13 agosto 2023 nel territorio del Comune di Bardonecchia della Città Metropolitana di Torino. Approvazione contributi per autonoma sistemazione ex art. 2 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n°1038/2023 e per assistenza alla popolazione ex lettera a) del comma 2 art. 25 Dlgs n. 1/2018.

Il Presidente della Giunta regionale

Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dell'eccezionale evento meteorologico verificatosi il giorno 13 agosto 2023 nel territorio del Comune di Bardonecchia (Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1038 del 9 novembre 2023)

Vista la D.C.M. del 23 ottobre 2023 con cui veniva dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento meteorologico verificatosi il giorno 13 agosto 2023 nel territorio del Comune di Bardonecchia della Città Metropolitana di Torino per la durata di 12 mesi.

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (O.C.D.P.C.) n° 1038 del 09.11.2023 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dell'eccezionale evento meteorologico verificatosi il giorno 13 agosto 2023 nel territorio del Comune di Bardonecchia della Città Metropolitana di Torino".

Visto l'articolo 1, comma 1 dell'O.C.D.P.C. n° 1038 del 09.11.2023 che nomina il Presidente della Regione Piemonte Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi in oggetto;

visto l'art. 1, comma 2 della O.C.D.P.C. n° 1038 del 09.11.2023, il quale dispone che per l'espletamento e l'attuazione degli interventi previsti al comma 1 il Commissario delegato si possa avvalere anche delle strutture e degli uffici regionali senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

visto l'art. 1, comma 3 della O.C.D.P.C. n° 1038 del 09.11.2023, il quale dispone che nel limite delle risorse finanziarie disponibili, il Commissario delegato predisponga un Piano contenente gli interventi, anche realizzati con procedure di somma urgenza, appartenenti alle seguenti categorie individuate dall'art. 25 comma 2 del D.lgs. n.1 del 2 gennaio 2018:

a) all'organizzazione ed effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dagli eventi oltre che degli interventi urgenti e necessari per la rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale e alla realizzazione delle misure volte a garantire la continuità amministrativa nel territorio interessato, anche mediante interventi di natura temporanea;

dato atto che gli interventi di cui alla lettera a) comprendono anche le ricognizioni dei contributi per l'autonoma sistemazione di cui all'art. 2 dell'O.C.D.P.C. n° 1038 del 09.11.2023;

considerato che ai sensi dell'art. 2, comma 1 dell' O.C.D.P.C. n° 1038 del 09.11.2023 viene riconosciuto un contributo mensile per l'autonoma sistemazione stabilito rispettivamente in € 400,00 per i nuclei monofamiliari, in € 500,00 per i nuclei composti da due unità, in € 700 per quelli composti da tre unità, in € 800,00 per quelli composti da quattro unità, fino ad un massimo di € 900,00 mensili per i nuclei familiari composti da cinque unità. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore ai 65 anni, portatori di handicap o disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di € 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di € 900,00 mensili per il nucleo familiare;

considerato altresì che l'art. 2, comma 2 stabilisce che tali contributi siano concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile o di evacuazione, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza;

considerato inoltre che l'art. 2, comma 4 stabilisce che il contributo per l'autonoma sistemazione non può essere riconosciuto nell'ipotesi in cui l'amministrazione regionale, provinciale o comunale assicuri la fornitura di alloggi a titolo gratuito;

considerato che con nota prot. n° 50162 del 22.11.2023 è stato richiesto al Comune di Bardonecchia, colpito dall'evento del 13 agosto 2023, di segnalare attraverso la scheda riepilogativa AS e modello AS, predisposti dall'ufficio competente, i contributi da assegnare a ciascun nucleo familiare;

dato atto che con pec prot. n° 0023309 del 13.12.2023 il Comune di Bardonecchia ha trasmesso la scheda AS indicando i contributi previsti per ciascun nucleo familiare;

considerato che il piano degli interventi urgenti è stato inviato con nota prot. n° 47296 del 19.12.2023 all'approvazione al Capo del Dipartimento della protezione civile così come stabilito all'art. 1 comma 3 dell'Ordinanza n° 1038/2023 ;

vista la nota n° P-UIV-ASE/6143 del 5 febbraio 2024 del Capo del Dipartimento della protezione civile che approva il primo stralcio del piano degli interventi urgenti per un importo complessivo di € 1.510.000,00 comprendente gli interventi ex lettera b) del comma 2 art. 25 del Dlgs n. 1/2018 per € 1.303.875,26 (somme urgenze) e gli interventi ex lettera a) del comma 2 art. 25 Dlgs n. 1/2018 (assistenza alla popolazione) per € 206.124,74;

posto che con O.C. n. 1/A1800A/ 1038 del 15.02.2024 è stato approvato il primo stralcio del piano degli interventi urgenti di cui all'art. 25 comma 2 lett. b) del D.lgs. n.1 del 2 gennaio 2018, ammontante a complessivi € 1.303.875,26 ;

considerato che con pec n° 0009932 del 31.05.2024 il Comune di Bardonecchia ha comunicato che alcune spese di primo soccorso, stimate in € 6.000,00, sono state sostenute dalle Associazioni di volontariato presenti sul territorio e pertanto non hanno comportato alcun esborso da parte del Comune;

ritenuto utile per chiarezza espositiva riportare nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, il contributo per autonoma sistemazione e per spese di primo soccorso alla popolazione ex lettera a) del comma 2 art. 25 Dlgs n. 1/2018 ammontante ad € 200.124,74 al netto dell'importo di € 6.000,00;

ritenuto opportuno, secondo la prassi attivata con la Ragioneria dello Stato, Sezione territoriale per il Piemonte, presentare ai fini della rendicontazione dei contributi la scheda riassuntiva AS presentata dal comune di Bardonecchia e riportante l'elenco degli aventi diritto;

ritenuto inoltre necessario che il Comune di Bardonecchia trasferisca l'importo ai privati mediante bonifico bancario, ove possibile, in modo tale da preservare il requisito della tracciabilità dei pagamenti;

ritenuto opportuno in analogia a quanto adottato finora di corrispondere al Comune di Bardonecchia un anticipo del 70% del contributo spettante a ciascun nucleo familiare in quanto permangono a tutt'oggi le condizioni per l'autonoma sistemazione;

considerato che è stata autorizzata l'apertura, presso la Tesoreria provinciale della Banca d'Italia, della contabilità speciale n° 6433 intestata al Commissario delegato, Presidente della Regione Piemonte;

DISPONE

Articolo 1

E' approvato l'elenco dei contributi per l'autonoma sistemazione e per le spese di primo soccorso alla popolazione sostenute dal Comune di Bardonecchia indicati nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per un importo complessivo pari a € 200.124,74 .

Articolo 2

I contributi per l'autonoma sistemazione sono erogati al Comune di Bardonecchia previa presentazione della scheda AS attestante il numero dei nuclei familiari aventi diritto; a seguito dell'erogazione il Comune dovrà trasferire l'importo ai privati mediante bonifico bancario, ove possibile, in modo tale da preservare il requisito della tracciabilità dei pagamenti.

Articolo 3

Al Comune di Bardonecchia verrà liquidato un anticipo pari al 70% del contributo spettante, in quanto permangono a tutt'oggi le condizioni per l'autonoma sistemazione di alcuni cittadini, al termine delle quali, su istanza del Comune, verrà corrisposto il saldo spettante.

Articolo 4

La copertura finanziaria del piano degli interventi è assicurata dalle risorse del Fondo nazionale delle emergenze disponibili sulla contabilità speciale n° 6433 intestata al Commissario delegato, Presidente della Regione Piemonte.

La presente Ordinanza sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e sul sito internet della Regione Piemonte sulla sezione Amministrazione trasparente ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs 14 marzo 2013, n° 33 s.m.i..

Il Direttore
Salvatore Martino Femia

Il Commissario delegato
Alberto Cirio